

AS937 - REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - NORMATIVA IN MATERIA DI ORARI E TURNI DI APERTURA DEGLI IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE

Roma, 10 maggio 2012

Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia
Sindaco del Comune di Codroipo
Sindaco del Comune di Udine

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nella sua adunanza del 3 maggio 2012 ha ritenuto opportuno svolgere le seguenti osservazioni, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/90, in relazione alla disciplina regionale in materia di orari e turni di apertura degli impianti di distribuzione carburanti nella regione Friuli Venezia Giulia.

L'intervento trae origine da alcune segnalazioni di imprese attive nella distribuzione carburanti con marchio indipendente dalle principali società petrolifere verticalmente integrate attive nel Paese (cd. pompe bianche), che lamentano come i vincoli in materia di orari e turni di apertura degli impianti, contenuti nella legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 17/90 nonché la concreta applicazione di tali norme da parte di alcuni Comuni della regione si traducano in un'ingiustificata limitazione delle possibilità di modulazione dell'offerta di servizi di distribuzione carburanti.

Nello specifico, la legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 17/90 impone un obbligo di chiusura il lunedì o il primo giorno feriale successivo ad un turno di apertura domenicale (articolo 2, comma 3, primo capoverso); tale obbligo può essere derogato in caso di esigenze connesse al traffico veicolare (articolo 2, comma 3, secondo capoverso), previa comunicazione al Comune (articolo 2, comma 5). A quanto risulta, il Comune di Udine avrebbe negato tale deroga al divieto di apertura sulla base dell'assenza di esigenze di traffico veicolare tali da giustificarla. Si è venuti anche a conoscenza di un'ordinanza sindacale del Comune di Codroipo (n. 39 del 13 aprile 2011) che oltre a prevedere i) un obbligo di chiusura il lunedì o, se questo è festivo, il primo giorno feriale successivo ad un turno di apertura domenicale (articolo 2, comma 1) – senza dunque menzionare la facoltà di deroga prevista dalla legge regionale sopra citata – impone ii) un obbligo di chiusura nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali, fatti salvi i turni festivi prefissati annualmente (articolo 2, comma 2).

L'Autorità è più volte intervenuta per chiedere la rimozione di disposizioni che limitavano in maniera ingiustificata la possibilità degli operatori di definire liberamente l'offerta di servizi di distribuzione carburanti, anche in termini di orari e turni di apertura degli impianti¹. Di recente, poi, le misure di liberalizzazione introdotte con il d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modifiche dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, hanno inteso rimuovere le norme che *"impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo, nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici"* (articolo 1, comma 1, lettera b) fissando un termine entro il quale i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni adeguano le relative normative (articolo 1, comma 4).

Gli obblighi di chiusura individuati dalle normative regionali e comunali indicate costituiscono una restrizione severa all'offerta di servizi di distribuzione carburanti e limitano la possibilità degli operatori di differenziare la propria offerta da quella dei concorrenti alterando in tal modo il contesto competitivo. L'Autorità auspica, pertanto, la tempestiva rimozione delle disposizioni sopra richiamate.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

¹ [Si vedano, in particolare, segnalazioni AS631 – LEGGE N. 112/2008–ORARI E TURNAZIONI STAZIONI DI SERVIZIO, inviata il 15 settembre 2009 al Presidente della Regione Marche (in Boll. n. 42/09), e AS379 - NORMATIVA SULLA DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI, del 18 gennaio 2007 (in Boll. n. 1/07).]